

Ordinanza
sulla Commissione nazionale d'etica in materia
di medicina umana
(OCNE)

del 4 dicembre 2000 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 28 della legge del 18 dicembre 1998¹ concernente la procreazione con assistenza medica (LMP),

ordina:

Sezione 1: Compiti e statuto

Art. 1 Compiti

¹ La Commissione nazionale d'etica (Commissione) segue l'evoluzione delle scienze concernenti la salute e le malattie dell'essere umano e le loro applicazioni. Essa funge da consulente etico nelle relative questioni sociali, giuridiche e di scienze naturali.

² La Commissione ha in particolare i compiti seguenti:

- a. informa l'opinione pubblica su questioni importanti e promuove la discussione su questioni etiche che si pongono alla società;
- b. elabora raccomandazioni per la prassi medica;
- c. segnala le lacune ed eventualmente le difficoltà d'esecuzione delle legislazioni federale e cantonali;
- d. su richiesta, fornisce il proprio parere all'Assemblea federale, al Consiglio federale e ai Cantoni;
- e. su mandato del Consiglio federale, allestisce perizie su questioni particolari.

³ Può organizzare manifestazioni pubbliche e audizioni.

Art. 2 Collaborazione

¹ La Commissione collabora, secondo necessità, con altre commissioni d'etica, con servizi pubblici, con organizzazioni o con privati.

² In particolare collabora strettamente con:

- a. la Commissione federale di esperti per la sicurezza biologica;
- b. la Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano;
- c. la Commissione federale delle questioni fondamentali dell'assicurazione malattie;
- d.² la Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano.

Art. 3 Rapporto d'attività

La Commissione fa annualmente rapporto al Consiglio federale sulla sua attività.

Art. 4 Statuto

¹ Nell'esecuzione dei propri compiti la Commissione è indipendente.

² I membri della Commissione esercitano la propria funzione a titolo personale e in modo indipendente.

³ Sul piano amministrativo la Commissione è incorporata nell'Ufficio federale della sanità pubblica.

Sezione 2: Qualità di membro

Art. 5³ Numero dei membri

La Commissione è composta di 15 membri al massimo.

Art. 6 Composizione

¹ La Commissione si compone di:

- a. esperti nel campo dell'etica e non esperti ma con una particolare comprensione per le questioni etiche;
- b. esperti nel campo della salute pubblica e rappresentanti degli interessi dei pazienti;
- c. esperti in altri campi (ad es. nelle scienze naturali, sociali, economiche e nel diritto).

² In seno alla Commissione sono rappresentate diverse concezioni etiche.

³ Nella Commissione sono equamente rappresentati i due sessi, le lingue e i gruppi di età.

² Introdotta dall'art. 37 n. 1 dell'O del 14 feb. 2007 sugli esami genetici sull'essere umano, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 651).

³ Nuovo testo giusta il n. 1 2.5 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5227).

Art. 7 Nomina e durata della carica

¹ Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione per un periodo di quattro anni.

² La durata della carica è limitata a un totale di 12 anni.

Sezione 3: Organizzazione**Art. 8** Costituzione e modalità di lavoro

¹ La Commissione si costituisce essa stessa dopo la sua nomina.

² Stabilisce in un regolamento gli aspetti organizzativi e le modalità di lavoro.

³ Può, servendosi del credito che le è attribuito, chiedere a terzi l'allestimento di perizie.

Art. 9 Rapporti con terzi

La Commissione può trattare direttamente con servizi svizzeri o esteri.

Art. 10 Confidenzialità

¹ Le deliberazioni della Commissione sono per principio confidenziali; la Commissione può renderle pubbliche.

² I membri della Commissione e tutte le persone che la Commissione chiama a consulto per l'esecuzione dei suoi compiti, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio, sempre che il Dipartimento federale dell'interno non li sciolga esplicitamente da tale vincolo per un caso specifico.

Art. 11 Pubblicazioni

¹ La Commissione può pubblicare in modo autonomo i suoi risultati, sempre che questi ultimi non siano stati acquisiti nell'ambito di un mandato.

² Se i membri della Commissione non raggiungono l'unanimità di parere su questioni importanti, la Commissione può pubblicare le diverse opinioni unitamente alle motivazioni e indicare la proporzione dei voti.

Art. 12 Diritto d'autore

¹ Se l'interesse dell'autorità lo esige, il Consiglio federale e i servizi subordinati sono autorizzati a utilizzare i lavori, protetti dal diritto d'autore, che sono stati prodotti dai membri della Commissione nell'esercizio della loro attività commissionale.

² Il diritto d'utilizzazione comprende segnatamente la riproduzione, la pubblicazione, la diffusione, la traduzione, la registrazione su supporto informatico e l'allestimento di microfilm.

³ Il detentore del diritto d'autore di un'opera ha diritto a un'indennità supplementare unicamente se l'opera è utilizzata a fini commerciali.

Sezione 4: Segreteria

Art. 13

¹ Per quanto concerne l'attività, la Segreteria opera su istruzione del presidente della Commissione; dal punto di vista amministrativo, dipende dall'Ufficio federale della sanità pubblica.

² Essa coadiuva la Commissione nell'espletamento dei suoi compiti, si occupa dei contatti con servizi e organizzazioni svizzeri e esteri e funge da ufficio stampa e d'informazione per il pubblico.

³ Essa si occupa del disbrigo del lavoro amministrativo e coadiuva la Commissione in particolare nell'organizzazione di manifestazioni pubbliche e nell'informazione del pubblico.

Sezione 5: Indennità

Art. 14

¹ Il finanziamento delle attività della Commissione è garantito dal Dipartimento federale dell'interno.

² I membri della Commissione sono indennizzati conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.⁵

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

⁴ RS 172.010.1

⁵ Nuovo testo giusta il n. I 2.5 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).